

XIX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMIANI, VACCARI, MORASSUT, PAGANO, CURTI, RICCIARDI, DI SANZO, FORATTINI,
MARINO, ROSSI, LAI, SCARPA, D'ALFONSO, GIRELLI

“Disposizioni concernenti il contrasto e la prevenzione della diffusione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo e l'indennizzo e la prevenzione dei danni alle imprese colpite”

ONOREVOLI DEPUTATE E DEPUTATI! Il lupo è una specie rigorosamente protetta dalla normativa internazionale (Direttiva «Habitat» CEE 1992/43, Convenzione di Berna) e nazionale (legge n. 157 del 1992; decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997).

Su incarico del Ministero dell'ambiente l'Ispira ha realizzato un progetto di monitoraggio del lupo su scala nazionale i cui dati pubblicati a maggio del 2022, hanno confermato che negli ultimi decenni la specie si è espansa naturalmente in gran parte dell'Italia. L'obiettivo di tale monitoraggio, svolto tra ottobre 2020 ed aprile 2021, era quello di fornire, attraverso i dati raccolti e la rete creata, un supporto a enti locali e parchi nazionali per una corretta conservazione del lupo e per mitigare i conflitti di questo predatore con le attività dell'uomo.

Nella campagna di campionamento, svolta da una rete di 3000 persone, opportunamente formate e appartenenti a 20 parchi nazionali e regionali, 19 regioni e province autonome, 10 università e musei, 5 associazioni nazionali (Aigae, Cai, Legambiente, Lipu, Wwf Italia), 34 associazioni locali, 504 reparti del Comando le unità forestali ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, sono stati raccolti 24.490 segni di presenza della specie.

Sulla base del monitoraggio Ispira è emerso che un numero stimato intorno ai 950 esemplari di lupi si muove nelle regioni alpine, mentre sono quasi 2400 quelli distribuiti lungo il resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la presenza di circa 3300 lupi;

Dalle analisi genetiche condotte sui campioni raccolti nell'area peninsulare sono stati identificati geneticamente 513 individui di lupo. Il 72,7 per cento non ha mostrato ai marcatori molecolari analizzati alcun segno genetico di ibridazione recente o antica con il cane domestico, l'11,7 per cento mostrava segni di ibridazione recente con il cane domestico, il 15,6 per cento hanno mostrato segni di più antica ibridazione;

In Italia, inoltre, si stimano, fonte Ministero della salute, tra i 500-700 mila cani vaganti. Un dato destinato a salire visto l'aumento esponenziale dei cani catturati e rinchiusi in strutture ad hoc.

In Europa, la potenziale ibridazione con il cane (*Canis lupus familiaris*) rappresenta una tra le principali minacce per la conservazione del lupo. L'ibridazione lupo-cane determina l'introduzione di geni non adattativi nella popolazione selvatica e può modificare l'identità genetica e, conseguentemente, l'ecologia, la morfologia, il comportamento, gli adattamenti, mettendo in pericolo il patrimonio genetico evoluto nel corso dei millenni e che

ha permesso al lupo di sopravvivere e di adattarsi al mutamento delle condizioni ambientali.

La presenza di cani vaganti e di ibridi lupo-cane in molte realtà rurali sta diventando insostenibile anche in virtù del fatto che l'eventuale predazione di bestiame non sempre viene risarcita poiché non può essere accertato con sicurezza che sia avvenuto per responsabilità del lupo. Gli stessi veterinari che vengono interpellati in caso di danno non riescono a distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressione sia imputabile al lupo, all'ibrido lupo-cane od al cane.

In totale, in riferimento al periodo 2015-2019, secondo Ispra, sono stati raccolti dati relativi a 17.989 eventi di predazione accertati, per una media di circa 3.597 eventi ogni anno. L'andamento temporale degli eventi di predazione a livello nazionale ha mostrato una generale tendenza all'aumento con un numero di eventi di predazione accertati del 23,5 per cento. A seguito dei 17.989 eventi di predazione totali, sempre secondo Ispra, sono stati registrati come predati un totale di 43.714 capi di bestiame, per una media di circa 8.742 capi ogni anno.

Le somme concesse a titolo di indennizzo durante il periodo 2015-2019 sono risultate in totale pari a euro 9.006.997 per una media di euro 1.801.367 annui. Gli importi erogati a titolo di indennizzo si riferiscono al 77 per cento degli eventi di predazione, poiché nel restante 23 per cento nessun'informazione era disponibile riguardo ad eventuali compensazioni economiche del danno.

Va sottolineato come non sempre tutti gli allevatori colpiti dal danno fanno richiesta di indennizzo. Ciò può essere dovuto ai lunghi tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi, con grandi differenze tra le diverse regioni, alla scarsità o assenza di attività di supporto e consulenza tecnica volte ad affiancare gli allevatori nel ridurre e prevenire i danni da predazione, all'inadeguatezza delle misure economiche per garantire tutti gli strumenti necessari a tal fine, compreso il lavoro supplementare necessario, alla debolezza o assenza di politiche di settore incentrate a valorizzare e rendere riconoscibili al cittadino i prodotti dei medi e piccoli

allevatori estensivi rispetto a prodotti industriali, motivazioni tutte che, negli anni, hanno eroso l'indispensabile relazione fiduciaria con le istituzioni preposte.

I risultati, secondo Ispra, indicano però una chiara scala di priorità nel mettere in atto azioni necessarie a ridurre l'impatto del lupo, e quindi dei canidi, sul comparto zootecnico soprattutto nelle aziende con danni ingenti e cronici, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli allevatori più a rischio, ridurre le spese per indennizzi a carico delle amministrazioni e, soprattutto, prevenire il conflitto tra la conservazione del lupo e la zootecnia.

A preoccupare gli allevatori sarebbero proprio le conseguenze che le predazioni di lupi e canidi hanno sulla filiera casearia: gli animali aggrediti riducono la produzione di latte, che solitamente viene trasformato in formaggio, provocando ulteriori perdite economiche e mettendo a rischio le fragili realtà occupazionali dell'area.

L'incremento della frequenza di attacchi da parte di lupi e canidi agli allevamenti, in molte regioni del nostro Paese, sta causando un inasprimento della tensione sociale, soprattutto tra le imprese medie e piccole e gli addetti interessati. Tale fenomeno assume quindi i connotati di una vera e propria emergenza, che sollecita l'avvio urgente di plurali iniziative da parte dello Stato e delle istituzioni pubbliche, volte a prevedere misure di prevenzione e di contrasto.

Appare quindi evidente la necessità un intervento del Legislatore che possa coniugare la difesa del lupo con il contrasto alla diffusione dei canidi, la tutela della biodiversità con la salvaguardia delle attività zootecnica ed agricola.

La presente proposta di legge si pone questo obiettivo prevedendo sia un piano straordinario finalizzato alla sterilizzazione degli ibridi lupo-cane, sia due fondi statali relativi al risarcimento dei danni alle imprese ed alla prevenzione degli attacchi dei predatori.

Il provvedimento si compone quindi di **tre articoli**.

Il **primo articolo** è dedicato alle “Disposizioni concernenti il contrasto dell’ibridazione lupo-cane”.

A tal fine viene istituito un apposito fondo (**articolo 1 comma 1**) presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all’anno per il triennio 2024-2026, con la finalità di contrastare e prevenire con efficacia, ed attraverso appositi provvedimenti di sterilizzazione, la diffusione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, anche per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici.

Il **comma 2** dispone che tali indirizzi debbano essere concretizzati nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche.

Il **comma 3** sancisce il divieto dell’allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico.

Il **comma 4** dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentito il Ministero della Salute, il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e la Conferenza Stato – Regioni, vengano disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il **comma 5** definisce la copertura finanziaria.

Il **secondo articolo** introduce un “Fondo per gli indennizzi dei danni causati da lupi, ibridi cani randagi o inselvaticiti”.

Nel dettaglio il **comma 1**, al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il “Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti”, sia diretti che indiretti da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. I danni indiretti si riferiscono ai mancati

ricavi per stress da riduzione o interruzione di produzione di latte per un determinato periodo o aborti successivi all’aggressione. Per indennizzi rapidi la norma intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’azienda richiedente

Il **comma 2** dispone che i criteri e le modalità di ripartizione di tale Fondo siano stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** riporta infine la copertura finanziaria.

Il **terzo articolo**, al **comma 1**, dispone la creazione di un ulteriore "Fondo per gli interventi di prevenzione danni arrecati da lupi e canidi" nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e con una dotazione annuale di 15 milioni di euro

Il **comma 2** sancisce che con apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione di tale Fondo.

Il **comma 3** specifica le misure di prevenzione precisando che rientrano anche quelle relative alle attività di custodia, guardiania, e di buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

Il **comma 4** riporta la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1

(Disposizioni concernenti il contrasto dell'ibridazione lupo-cane)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati.

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza;

Nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità dovuti ad eccessiva confidenza.

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può autorizzare gli

Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupocane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 544 ter Codice penale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentito il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e la Conferenza Stato – Regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ARTICOLO 2

(Fondo per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti)

1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il “Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvaticiti” sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per indennizzi rapidi si intende che le procedure amministrative per la corresponsione degli indennizzi devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.

ARTICOLO 3

(Fondo per gli interventi di prevenzione danni arrecati da lupi e canidi)

1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il “Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi”, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.